



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 144**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Baldin, Guarda e Masolo

**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA E DI PSICOLOGIA  
SCOLASTICA PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO  
ALL'EDUCAZIONE E ALLO STUDIO, PER L'INNOVAZIONE  
DIDATTICA E IL BENESSERE DELLA PERSONA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 maggio 2022.

## **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA E DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALLO STUDIO, PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E IL BENESSERE DELLA PERSONA**

*Relazione:*

*La pandemia di Covid-19, la necessità della didattica a distanza e il distanziamento sia fisico che sociale hanno avuto un impatto importante sulla scuola e sul benessere psico-fisico degli alunni. Le problematiche concernenti le povertà educative, le difficoltà nell'apprendimento, le situazioni di disagio e i disturbi del comportamento si sono acuiti e le scuole si sono trovate nella difficoltà di dover dare risposte tempestive a disagi crescenti: i lunghi periodi di didattica a distanza spesso non hanno consentito ai docenti di poter essere un supporto sempre efficace per gli studenti più in difficoltà nell'apprendimento e nelle capacità di relazionarsi con gli altri, allargando il divario delle disuguaglianze già esistenti.*

*Con l'articolo 31 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 cd "Decreto sostegni" "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" si è previsto, comma 1 lettera b, la possibilità di attivare "specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19" raccogliendo le istanze provenienti dal mondo della scuola e dando anche in parte seguito al protocollo di intesa del 27.08.2020 fra il Ministero dell'Istruzione e soggetti rappresentativi della pedagogia e dell'educazione socio-pedagogica "Attivazione progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa".*

*Nel frattempo in alcuni Comuni e in due Regioni (Lombardia e Puglia) è stato previsto un supporto istituzionalizzato per tutti i soggetti impegnati a vario titolo nel sistema scolastico regionale, che non intervenga solo in caso di disagio diagnosticato dal punto di vista clinico ma che svolge azioni di sostegno, supporto ed orientamento operativo, in sinergia e secondo le proprie specificità professionali, anche in collaborazione con l'associazionismo e il privato sociale.*

*Con questo progetto di legge si vuole quindi un servizio di pedagogia e di psicologia scolastica che sia utile per la scuola di oggi e per quella di domani, che serva a mettere in atto una prevenzione educativa efficace per sostenere alunni, insegnanti e famiglie. Il servizio sarà composto da equipe multidisciplinari professionali di psicologi, pedagogisti e educatori socio-pedagogici che lavorano in sinergia con l'obiettivo sia di intervenire nelle situazioni di insuccesso formativo, dispersione scolastica, disagio relazionale e di apprendimento sia per prevenirle e promuovere la competenza emotiva, cognitiva e relazionale e quindi il benessere di tutta la comunità scolastica, rafforzando la collaborazione tra scuola famiglia e servizi territoriali.*

*L'equipe multidisciplinare sarà chiamata a svolgere quelle funzioni per la promozione del benessere della persona che non possono essere sostenute dall'attuale formazione del corpo docente e supporterà i docenti nel*

*riconoscimento dei diversi stili di apprendimento e, nel rispetto dei profili psico-pedagogici di ciascuno, creando una programmazione diversificata, per tutti e per ciascuno, e non differenziata, se non quando strettamente necessario. Differenziare significa fare cose diverse per ogni studente, rendendo indispensabile la programmazione individualizzata per ogni “bisogno speciale” presente in classe (programmazioni spesso lasciate sulla carta per l'impossibilità di una traduzione operativa, in termini di tempi, modi e spazi); diversificare la presentazione dei contenuti di apprendimento significa, invece, programmare e insegnare attraverso una metodologia “gradualizzata”, che vada bene per tutti, perché attenta a sollecitare il numero maggiore possibile di canali sensoriali dei discenti.*

*In particolare la figura dello psicologo potrà fornire un supporto per rispondere ai traumi e ai disagi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle altre cause che scatenano il malessere psico-fisico degli alunni, il pedagista e l'educatore favoriranno le buone prassi educative, accompagnando e sostenendo l'opera della scuola.*

*Una scuola quindi che rafforzi gli spazi di condivisione, di alleanza fra scuola e famiglia e che metta in atto azioni di supporto in grado di gestire sportelli di ascolto e coadiuvare le attività del personale scolastico nelle attività didattiche e nella gestione di tutti gli alunni, non solo di quelli con bisogni educativi speciali, con interventi educativi e pedagogici inclusivi, di valorizzazione delle differenze, di prevenzione e contrasto del disagio, della violenza di genere e dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.*

*Figure professionali distinte e specifiche che lavorano insieme per l'obiettivo comune di valorizzare il potenziale di ogni allievo, mediare i conflitti e favorire una maggiore inclusione scolastica e sociale.*

*Nel dettaglio la proposta di legge risulta la seguente:*

*All'articolo 1 si prevede l'istituzione, sulla base di protocolli di Intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio Scolastico Regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica (SPPS) per la promozione del diritto all'educazione e allo studio, per l'innovazione didattica ed il benessere della persona, erogato congiuntamente da psicologi, pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L'articolo 2 stabilisce la composizione del servizio e i titoli formativi necessari per poterne fare parte. Con l'articolo 3 viene istituito, senza maggiori oneri finanziari, il Comitato tecnico regionale con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle iniziative preordinate all'attuazione della legge e se ne stabilisce la composizione. Con l'articolo 4 è introdotta la clausola valutativa, per poter monitorare l'attuazione delle disposizioni introdotte; all'articolo 5 è prevista la norma finanziaria ed infine con l'articolo 6 l'entrata in vigore.*

# **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA E DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALLO STUDIO, PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E IL BENESSERE DELLA PERSONA**

## **Art. 1 - Servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica.**

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi della legge regionale 31 marzo 2017, n.8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, e sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell’Istruzione o con l’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, istituisce e promuove l’attivazione del “Servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica” (SPPS) per la promozione del diritto all'educazione e allo studio, per l’innovazione didattica ed il benessere della persona, erogato congiuntamente da un’equipe multidisciplinare di psicologi, pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene ed interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l’orientamento, il benessere ed il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

## **Art.2- Composizione del Servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica.**

1. Il servizio è composto da un’equipe multidisciplinare di psicologi, pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.

2. Ai fini della presente legge i titoli richiesti per le figure di psicologo, pedagista e per gli educatori professionali socio-pedagogici, fatta comunque salva la disciplina nazionale vigente per lauree equiparate o equipollenti, sono:

- a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso della laurea nella classe L-19 in scienze dell’educazione e della formazione, nonché di una delle lauree equiparate o equipollenti di vecchio ordinamento o della qualifica prevista dall’articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n.205;
- b) per i pedagogisti, il possesso della laurea abilitante nella classe LM-50 delle lauree magistrali in programmazione e gestione dei servizi educativi, di una delle lauree previste dall’articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, della laurea quadriennale in pedagogia o di una delle lauree specialistiche di vecchio ordinamento equiparate o equipollenti;
- c) per gli psicologi, il possesso della laurea abilitante nella classe LM-51 delle lauree magistrali in psicologia.

## **Art. 3 - Comitato tecnico regionale.**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, istituisce presso di sé e ne disciplina il funzionamento, il Comitato tecnico regionale, di seguito denominato “Comitato”, con funzioni di indirizzo, coordinamento e

monitoraggio delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

2. Del Comitato fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un componente designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
- d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto;
- e) un componente designato dalle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici più rappresentative nel territorio regionale da nominare previo idoneo meccanismo di selezione su base volontaria, con criteri di democraticità e rappresentatività;
- f) un componente designato da A.N.C.I Veneto;
- g) un componente designato da U.P.I. Veneto.

3. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti; le riunioni si svolgono preferibilmente mediante videoconferenza.

4. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Le attività di supporto al Comitato sono svolte dalle strutture della Giunta regionale competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'istituzione del Comitato di cui al comma 1, sentito il Comitato e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo ai fini di cui all'articolo 1 comma 1.

#### **Art. 4 - Clausola valutativa.**

1. Entro il secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale, invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

#### **Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2023 e in euro 500.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

## INDICE

Art. 1 - Servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica.....	3
Art.2- Composizione del Servizio di Pedagogia e di Psicologia scolastica.....	3
Art. 3 - Comitato tecnico regionale. ....	3
Art. 4 - Clausola valutativa.....	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4